

N. R.G. 34970/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE FERIALE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Rosa	Presidente
dott.ssa Simonetta Scirpo	Giudice
dott. Giacomo Puricelli	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 30 luglio 2019
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 34970/2019 promosso da

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████
██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano, via
██████████,

RECLAMANTE

contro

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa
dall'avv. Francesco Namio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano,
Corso Porta Vittoria, 46,

RECLAMATA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il reclamo ha ad oggetto l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 1 luglio 2019
nell'ambito del procedimento 485/2016 R.G.E. di questo Tribunale.

Il Giudice dell'Esecuzione, con tale ordinanza, ha accolto il reclamo proposto dall'esecutata
██████████ avverso l'atto del delegato consistente nell'aggiudicazione dell'immobile
pignorato a ██████████ seguito delle operazioni di vendita svoltesi il 5 aprile 2019.

Più precisamente, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato nullo l'atto di aggiudicazione del
delegato dopo aver accertato che prima dell'inizio delle operazioni di vendita svoltesi in quel giorno

Pagina 1

erano state validamente depositate, con modalità telematica, le rinunce agli atti di tutti i creditori titolati. Il giudice dell'esecuzione ha quindi ritenuto che il processo si fosse estinto prima dell'aggiudicazione, che era quindi nulla.

In questa sede di reclamo davanti al Collegio, le parti non controvertono più sul fatto che tutte le rinunce sono state depositate prima dello svolgimento delle operazioni di vendita del 5 aprile 2019 (anche se non erano ancora visibili dal cancelliere consultato dal delegato, come risulta dal verbale di tali operazioni).

██████ sostiene però che l'effetto estintivo del processo non si era ancora verificato al momento dell'aggiudicazione. Secondo ██████, infatti, il deposito telematico delle rinunce dei creditori titolati non ha prodotto l'estinzione del processo. Per il venire in essere dell'effetto estintivo sarebbe invece necessario, secondo il reclamante, il provvedimento del giudice dell'esecuzione previsto dagli artt. 629 e 306, comma 3, c.p.c.

La conseguenza della mancata estinzione della procedura al momento dell'aggiudicazione dovrebbe essere l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. e quindi la permanenza degli effetti dell'aggiudicazione a favore di ██████

Secondo la reclamata ████████████████████ l'effetto estintivo del processo si sarebbe prodotto con il semplice deposito delle rinunce dei creditori titolati. L'estinzione del processo sarebbe quindi avvenuta prima dell'aggiudicazione. Non sarebbe quindi applicabile l'art. 187 *bis* cit. e dovrebbe quindi essere confermato il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che ha dichiarato nulla tale aggiudicazione.

Per decidere il presente reclamo è quindi necessario risolvere la questione di diritto relativa alla determinazione del momento in cui si produce l'estinzione del processo esecutivo in caso di rinuncia agli atti. Più precisamente, è necessario stabilire se tale effetto si produca al momento del venire in essere della rinuncia dei creditori ai sensi dell'art. 629 c.p.c. o al momento del deposito in cancelleria del provvedimento del giudice che dichiara l'estinzione del processo.

La questione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545) è nel senso che il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione avrebbe natura dichiarativa dell'effetto estintivo del processo prodotto dalla rinuncia dell'unico creditore ai sensi dell'art. 629 c.p.c.

La massima di tale sentenza recita infatti: *“L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa”*.

Il corollario di tale principio è che dopo il deposito dell'atto di rinuncia dell'unico creditore *“non è più ammesso l'intervento di altri creditori”*.

Si deve comunque rilevare che i principi di diritto appena indicati sono stati espressi con un *obiter dictum*.

Una massima di segno contrario, citata anche dal reclamante, è del seguente tenore: *“L'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti si realizza solamente quando è dichiarata dal giudice e conseguentemente sino a tale momento è possibile l'intervento dei creditori”* (Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2008, n. 6885).

La motivazione della sentenza giustifica la conclusione sopra espressa richiamando un precedente ritenuto conforme e precisamente la sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 5 aprile 2001, n. 5078.

La dottrina che si è occupata della materia ha però evidenziato che il riferimento alla sentenza del 2001 appare improprio. Infatti, nella motivazione di tale ultima sentenza è specificato che, una volta dichiarata l'estinzione con provvedimento del giudice, i relativi effetti devono essere fatti risalire al momento in cui si è realizzata la fattispecie accertata con tale provvedimento.

In questo senso si esprime del resto la dottrina prevalente.

Per decidere quale tra le tesi appena esposte debba essere accolta, è evidentemente necessario iniziare considerando la lettera della legge.

La reclamata ha sottolineato che il tenore letterale del primo comma dell'art. 629 c.p.c. dovrebbe far propendere per la tesi che riconduce il venire in essere dell'effetto estintivo direttamente alle rinunce dei creditori. Il comma in questione prevede infatti: *“Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”*.

La lettera della legge sembra quindi riconnettere l'effetto estintivo direttamente alle rinunce dei creditori.

Si deve però riconoscere che l'argomento letterale appena riassunto appare decisamente debole.

Si potrebbe infatti replicare che il Legislatore, con le frasi sopra riportate, si è limitato a precisare che una fattispecie di estinzione del processo esecutivo richiede la rinuncia dei creditori (tutti quelli



titolati, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, tutti i concorrenti, dopo tali atti), senza con ciò evidentemente escludere che il successivo provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, comunque imposto, abbia natura costitutiva.

Quello che appare decisivo è invece l'argomento collegato all'esame della *ratio* dell'istituto.

La Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che *"la funzione dell'estinzione è di evitare la prosecuzione di un'attività processuale ritenuta formalmente o sostanzialmente inutile dalle parti"* (Cass. Civ. Sez. III, n. 6885/2008 cit. e Cass. Civ. Sez. III, 26 novembre 2000, 12762).

Il processo esecutivo è infatti destinato a soddisfare dei crediti. Quando i creditori (solo quelli titolati, prima dell'aggiudicazione o assegnazione, o tutti i concorrenti, dopo tali atti) rinunciano agli atti del processo, l'ulteriore compimento di atti della procedura è privo di giustificazione per l'ordinamento.

Il momento rilevante per il prodursi dell'effetto estintivo deve quindi essere determinato nel venire in essere di tutte le rinunce dei creditori.

Non appare infatti giustificato ricondurre l'estinzione alla pronuncia dichiarativa del Giudice dell'Esecuzione, che potrebbe venire in essere dopo il compimento di altri atti processuali non più giustificabili alla luce della funzione dell'istituto.

Nel caso in esame si deve quindi concludere nel senso che l'estinzione del processo è avvenuta prima dell'aggiudicazione. Non è quindi applicabile l'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c.

Si deve ora esaminare l'ultimo argomento del reclamante.

██████ ha infatti sostenuto che il provvedimento reclamato sarebbe illegittimo anche perché con tale ordinanza il Giudice dell'Esecuzione avrebbe sostanzialmente revocato un provvedimento confermativo dell'aggiudicazione emesso in data 15 aprile, 2019. Tale sostanziale revoca sarebbe avvenuta in contrasto con l'art. 487 c.p.c., perché il provvedimento del 15 aprile 2019 avrebbe avuto esecuzione prima della nuova ordinanza.

È opportuno trascrivere il testo del provvedimento del 15 aprile: *"Il G.E., dott. Giuseppe Fiengo, prende atto delle dichiarazioni di rinuncia depositate il 5.4.2019 e, rilevato che, prima del deposito di tali dichiarazioni (secondo quanto risulta dal verbale del 5.4.2019), il bene pignorato è stato aggiudicato provvisoriamente; letto l'art. 187 bis disp. att. c.p.c.; dispone che il delegato relazioni questo giudice in ordine al tempestivo deposito del saldo del prezzo. Si comunichi"*.

Il provvedimento in questione è meramente interlocutorio e con lo stesso il Giudice dell'Esecuzione si è limitato a sollecitare delle informazioni dal delegato, sicuramente legittimando lo stesso ad

incassare il saldo del prezzo dell'aggiudicazione, ma soltanto in base alle informazioni allo stato disponibili (in seguito l'esecutata ha invece dimostrato che le rinunce dei creditori erano state depositate prima dell'aggiudicazione).

Non è quindi minimamente sostenibile che da tale atto sia sorto un effetto di vincolo per il giudice che lo ha emesso tale da impedirgli di prendere i necessari provvedimenti conformi alla legge a seguito del reclamo dell'esecutata avverso l'aggiudicazione.

Il reclamo deve quindi essere respinto.

Considerata l'incertezza delle questioni giuridiche esaminate, interessate da giurisprudenza di legittimità non univoca, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

rigetta il reclamo proposto da [REDACTED]

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 luglio 2019.

Il Presidente
dott. Stefano Rosa



DEPOSITATO in CANCELLERIA

Milano, 01 AGO 2019



IL CANCELLIERE

